



AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI SPERIMENTALI A FAVORE DI CAREGIVER FAMILIARI
2023

**Fondo Nazionale per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare
per l'anno 2022 ai sensi delle D.G.R. n. 564/2023**

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 254, con la quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare destinato a sostenere interventi volti al "riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare",

VISTO il Decreto del Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali del 28 dicembre 2021 con cui sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021 e si è stabilito in particolare che le Regioni devono adottare, per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto in questione, "specifici indirizzi integrati di programmazione" nell'ambito della generale programmazione relativa all'integrazione socio sanitaria regionale e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (FNA). Ai sensi del Decreto 28 dicembre 2021 è prioritario intervenire nell'immediato con interventi a sostegno del caregiver familiare per alleviare il lavoro di cura e assistenza verso i propri cari che, in molti casi, è aumentato notevolmente a causa dall'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTA la DGR n. 564 del 28/04/2023 del Settore Contrasto al Disagio con cui sono stati approvati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare in coerenza con quanto disposto dal Decreto 28/12/2021 del Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali;

VISTO il Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio nr. 98 dell'11/08/2023 con il quale sono definiti criteri tempi e modalità per l'attuazione degli interventi a favore del caregiver familiare per l'anno 2022 ed impegnate e liquidate le risorse a favore degli Ambiti Territoriali Sociali;

RENDE NOTO

che l'Ambito Territoriale Sociale n. 12 assegna contributi con le risorse destinate dalla Regione Marche di euro 28.946,50 per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022 (di cui al DDS 98/2023);



L'intervento, è un aiuto economico volto a riconoscere il valore sociale del caregiver familiare e ad offrire a questa figura un supporto nell'attività di cura e di assistenza del proprio familiare.

1. PREMESSE

Con legge 27 dicembre 2017, n.205, articolo 1, comma 254, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare destinato a sostenere interventi volti al "riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare".

Con Decreto del Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali del 17/10/2022 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022 e si è stabilito in particolare che le Regioni devono adottare, per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto in questione, "specifici indirizzi integrati di programmazione" nell'ambito della generale programmazione relativa all'integrazione socio sanitaria regionale e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (FNA). Ai sensi del Decreto 17/10/2022 è prioritario intervenire nell'immediato con interventi a sostegno del caregiver familiare per alleviare il lavoro di cura e assistenza verso i propri cari che, in molti casi, è aumentato notevolmente a causa dall'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Con DGR n. 564 del 28/04/2023 sono stati approvati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare in coerenza con quanto disposto dal Decreto 17/10/2022 del Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali.

Con il presente atto vengono di seguito individuate le procedure amministrative da porre in essere da parte dell'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale per la realizzazione dell'intervento a favore del caregiver familiare in attuazione dei criteri stabiliti dalla DGR n. 564 del 28/04/2023.

Con il presente atto inoltre si impegnano e si liquidano agli ATS le risorse finanziarie per dare attuazione all'intervento di che trattasi.

L'intervento deve intendersi come un intervento che riveste carattere sperimentale

2. DESTINATARI

Destinatari degli interventi sono i caregiver familiari secondo la definizione prevista dal comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205. Ai sensi del comma 255 della succitata legge il caregiver familiare è: *"la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. n. 18"*.

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Al caregiver familiare è riconosciuto un contributo di euro 1.200,00 per l'attività di assistenza informale, globale e continua assicurata al proprio assistito.



Può ricevere il contributo un solo caregiver familiare per ogni assistito riconosciuto con disabilità gravissima. Pertanto, nel caso siano presentate più domande per ottenere il contributo economico da parte di caregiver familiari che assistono la stessa persona, il contributo economico verrà concesso solamente al caregiver familiare che svolge l'attività di assistenza in maniera continuativa, prevalente e globale così come si evince dal Piano Assistenziale Individuale (PAI) ai sensi della DGR n. 111/2015 o da altri documenti prodotti allo scopo dai servizi sociali e socio-sanitari di competenza.

4. REQUISITI

Per accedere al contributo relativo all'intervento caregiver familiare occorre siano presenti i seguenti requisiti:

- la persona assistita dal caregiver familiare deve essere in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima, così come definita ai sensi dell'articolo 3 del Decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la cui condizione sia stata riconosciuta dalle Commissioni Sanitaria Provinciali operanti presso le Aziende Sanitarie Territoriali – AST di Pesaro - Urbino, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno, nell'ambito dell'intervento "Disabilità gravissima" sostenuto con il Fondo Nazionale per le non autosufficienze - FNA;
- la persona assistita dal caregiver familiare in possesso del riconoscimento della disabilità gravissima sia in vita alla data di presentazione della domanda;
- l'attività di assistenza prestata dal caregiver familiare deve essere continua e svolta presso l'abitazione della persona assistita;

Il contributo è alternativo ai seguenti interventi:

- "Riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l'incremento del contributo alle famiglie per l'assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica";
- familiari 0-25 anni affetti da malattie rare di cui alla DGR n. 475/2019;
- "Assegno di cura" rivolto agli anziani non autosufficienti nell'ambito del Fondo per le non autosufficienze;
- Vita indipendente.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il richiedente deve inoltrare la domanda all'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 utilizzando il modello di domanda di cui all'allegato "B" per gli interventi in favore di caregiver familiari, **ENTRO E NON OLTRE IL 31/10/2023** con le seguenti modalità:

- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune.falconara.ambitosociale12@emarche.it
- raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo **ATS 12 c/o Comune di Falconara Marittima, Piazza del Municipio, 1 - 60015 Falconara M.ma (AN)**;



La domanda deve essere corredata da:

- copia di un documento d'identità valido del caregiver familiare che sottoscrive la domanda di contributo;
- ISEE (DSU 2023) del caregiver familiare;
- coordinate del conto corrente bancario/postale:

Gli interessati possono reperire i modelli per la domanda di ammissione ai contributi a favore di caregiver familiari sul sito internet istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale 12 e dei Comuni afferenti, oppure presso le sedi comunali nei giorni di apertura al pubblico.

L'Ambito Territoriale Sociale 12 non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o, comunque, da fatto di terzi.

Saranno escluse le domande che verranno presentate oltre il termine dal Bando di cui sopra (fa fede il timbro postale/protocollo PEC) o che risulteranno incomplete della documentazione richiesta.

Entro 30 giorni dal termine per la presentazione della domanda da parte del caregiver familiare, l'Ambito Territoriale Sociale 12 approverà la graduatoria. Il contributo verrà erogato partendo dal primo in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Marche all'ATS. Nel caso di pari punteggio si applica il criterio dell'età maggiore del caregiver familiare.

Falconara M.ma, 21/09/2023

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Barbara Giacconi

IL DIRIGENTE IV SETTORE
Dott. Alberto Brunetti



**INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR**

Il Comune di Falconara Marittima in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti.

Il **Titolare del trattamento** è il Comune di Falconara Marittima con sede in Piazza Carducci, 4, nella persona del Sindaco.

Responsabile della protezione dei dati.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in Piazza Michelangelo 11- 60018 Montemarciano (AN) La casella di posta elettronica, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è dpo@morolabs.it

Finalità del trattamento

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679/UE, i dati personali richiesti con il presente modulo sono necessari per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente richiamata nello stesso modulo di richiesta. L'interessato ha quindi l'obbligo di fornire i dati personali, in difetto dei quali la pratica non può proseguire.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è pari al tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ambito di comunicazione e diffusione

Si informa che, limitatamente agli adempimenti previsti dalla normativa regionale richiamata nello stesso modulo di richiesta, i dati personali raccolti saranno accessibili solamente al Comune di Falconara M.ma, alle Amministrazioni pubbliche delle Marche. Gli stessi dati personali non saranno diffusi ad altri soggetti diversi da quelli sopra citati.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

Il Comune di Falconara Marittima non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Diritti dell'interessato

In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, in particolare:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- c) ottenere la limitazione del trattamento;
- d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- f) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

L'interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Falconara Marittima Piazza Carducci, 4 all'indirizzo PEC: comune.falconara.protocollo@emarche.it